



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 263, comma 1, che, così come emendato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recita: “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce i provvedimenti per il contenimento del contagio che si applicano a partire dal 4 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure



urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 febbraio 2020 avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020”;

VISTA la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 febbraio 2020;

VISTA la Circolare n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 1 aprile 2020 “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”, all'interno della quale viene espressamente richiamata la possibilità di concessione del buono pasto, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°3/2020 del 4 maggio 2020 avente per oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 maggio 2020 “Modalità svolgimento attività laboratoriale nei corsi di studio”;



VISTO il confronto con i rappresentanti sindacali in merito all'erogazione del buono pasto al personale in lavoro agile avvenuto in occasione degli incontri del 19 marzo 2020 e del 22 aprile 2020;

VISTA la Circolare n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

VISTO l'art. 14 Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall'Ateneo sia durante la fase di *lockdown*, sia durante la fase 2, come pubblicati sul sito web dell'Ateneo alla sezione "Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria";

CONSIDERATA la Determinazione dell'8 marzo 2020, che ha introdotto il Piano Straordinario "Lavoro agile" - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19, e successive Determinazioni del 2 e 10 aprile 2020 che ne hanno prorogato la validità fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATA la Determinazione del 30 aprile 2020, che ha introdotto il Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 2 con validità dal 4 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATE le proposte in merito alla disciplina della flessibilità oraria, del telelavoro e del lavoro agile attualmente in discussione al tavolo sindacale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e le ulteriori indicazioni fornite dalle Autorità competenti, nonché la volontà dell'Ateneo di tutelare il personale, particolarmente i soggetti con comprovate esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

CONSIDERATA l'esigenza dell'Ateneo, in coerenza con le disposizioni normative e le indicazioni operative fornite dai Ministeri competenti, di contemperare l'interesse dei lavoratori alla fruizione "ordinaria" del lavoro agile con l'interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici, che impone l'adozione di piani di ferie calendarizzati, di concerto con i Responsabili di Struttura, in base ai carichi di lavoro effettivi e tenendo conto delle esigenze di corretta gestione;

VALUTATO che il diritto del lavoratore alle ferie e ai permessi è soggetto a scadenza temporale e la fruizione avviene in funzione delle esigenze organizzative presenti e future dell'Ente;



CONSIDERATE nello specifico le attività e l'organizzazione del lavoro all'interno delle diverse strutture durante il mese di agosto, la necessità di garantire la piena funzionalità dei servizi anche per la fase dal 16 settembre al 31 dicembre 2020 - ove dovrà essere garantita la presenza a rotazione di almeno il 50% del personale - nonché l'opportunità che le attività in modalità agile siano svolte in coordinamento con i colleghi e sotto la supervisione dei responsabili;

DETERMINA

di confermare le prescrizioni contenute nella Determinazione del 30 aprile 2020, che ha introdotto il Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 2 con validità dal 4 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020. La validità di tali prescrizioni, ai sensi del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 263, come emendato a seguito della ratifica avvenuta in data 17 luglio 2020, è prorogata sino al 15 settembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

E' fatta salva la necessità dell'Ateneo di garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori, i servizi indispensabili il cui svolgimento deve necessariamente avvenire in presenza.

Costituisce primario interesse dell'Ateneo, in coerenza con le disposizioni normative e le indicazioni operative fornite dai Ministeri competenti, contemperare le richieste dei lavoratori alla "ordinaria" fruizione del lavoro agile, con l'interesse pubblico a garantire l'efficace ed efficiente organizzazione degli Uffici e delle attività.

L'equo contemperamento degli interessi impone, per garantire il buon funzionamento degli Uffici, l'adozione di piani di ferie calendarizzati, di concerto con i dirigenti responsabili, che tengano conto dei carichi di lavoro effettivi e delle esigenze di corretta gestione, nonché della tradizionale riduzione delle attività amministrative e tecniche durante la pausa estiva. Ciò anche al fine di incentivare e favorire il corretto utilizzo delle ferie e altri istituti analoghi, come previsto dalla legge.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, per il solo mese di agosto (1-31 agosto) il lavoro in modalità agile sarà previsto, compatibilmente con le attività da svolgere durante il mese con carattere di inderogabilità e fatta salva la possibilità per il dipendente di recarsi a svolgere la propria attività in presenza, per un massimo di 6 giornate lavorative.

Resta garantita la possibilità, per i Responsabili di struttura, di definire eventuali attività indifferibili che, dovendo essere necessariamente e prioritariamente svolte nel mese di agosto, giustifichino un maggiore ricorso al lavoro in modalità agile.

A tale proposito, sarà cura dei Responsabili di struttura (Dirigenti/delegati responsabili di Direzione, Direttori centri funzionali, Direttori di Dipartimento)



redigere il piano di lavoro individuale relativo alle attività da svolgersi nel mese di agosto da parte del proprio personale qualora si intenda richiedere un numero di giornate di *smartworking* superiore alle 6 indicate. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione Risorse Umane che, in accordo con il Direttore Generale, comunicherà entro tre giorni lavorativi l'eventuale assenso o diniego.

La comunicazione dei Responsabili di Struttura dovrà descrivere, per ciascuna unità di personale coinvolta nella richiesta, le attività che devono essere svolte nel mese di agosto, evidenziarne il carattere di urgenza e inderogabilità e indicare il soggetto responsabile del coordinamento delle attività, da individuare tra il personale in servizio.

Dal 1° al 15 di settembre, fatta salva la necessità dell'Ateneo di garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori, i servizi indispensabili il cui svolgimento deve necessariamente avvenire in presenza nonché di predisporre la graduale ripresa delle attività degli Uffici in presenza, tutto il personale in servizio potrà svolgere, in accordo con il proprio responsabile, la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

I provvedimenti adottati si intendono validi ed efficaci fino a contraria disposizione.

Milano, 22 luglio 2020

Il Direttore Generale
Roberto Conte